



# CITTÀ di AVOLA

(Provincia di Siracusa)

## Area 4

Lavori Pubblici – Manutenzioni - Ambiente

### DELIBERA ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL REGISTRO

DATA 22-01-2010

Oggetto: Modifica del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.76 del 17/06/1994.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **PREMESSO** che con delibera del Consiglio Comunale N°76 del 17 Giugno 1994 è stato approvato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, ai sensi del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990;
- **CHE** la suddetta normativa comunale è stata oggetto, di successivi interventi legislativi da parte dell'Autorità Statale, nonché di disposizioni emanate dall'Autorità Comunale;
- **CONSIDERATO** che, anche a seguito di specifiche richieste da parte di cittadini, si rende necessario procedere ad un aggiornamento del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, per fornire agli Uffici competenti e alla cittadinanza uno strumento normativo coordinato e rispondente alle aspettative;
- **VISTE** le note del Sindaco del 16/11/2009 prot.Gab. 1658 e del 24/11/2009 prot. Gab. 1717, che si allegano alla presente, con la quale invita quest'Ufficio a provvedere ad apportare le modifiche richieste dalla I° Commissione Consiliare riunitasi in data 28/08/2009, sulla proposta del Regolamento di polizia mortuaria presentata da quest'Ufficio;
- **RITENUTO** provvedere in merito;
- **VISTO** il Decreto legislativo N°267/2000;
- **VISTO** il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi;

#### PROPONE

- 1) Di modificare ed integrare il vigente regolamento comunale di polizia mortuaria, nel modo seguente, e come riportato nell'allegato "A";  
In tutti gli articoli ove è riportata la parola "Ministero della Sanità" è stata sostituita con la parola "Ministero della Salute", così come ove è riportata "Unità Sanitaria Locale", è stata sostituita con la Parola "ASP Siracusa";  
- la parola "compilato" dell'art.1 viene sostituita con la lettera "adottato";

- nel comma 4° dell'art. 4 la parola "24 ore del decesso" viene sostituita con "24 ore dall'accertamento del decesso";
  - nell'art. 8 comma 1° è stato sostituito l'art. 36 con l'art. 365;
  - nell'art. 15 comma 1° è stata sostituita la parola "diffusa" con "diffusiva";
  - nell'art. 20 comma 3° è stata sostituita la parola "diffude" con "diffusive";
  - nell'art. 23 comma 3° è stata sostituita la parola "continuazione" con "contaminazione";
  - nell'art. 29 comma 1° è stata sostituita la parola "rimane" con "umane", e nel comma 3° è stata sostituita la parola "Sindaco" con "Sindaci";
  - nell'art. 30 comma 1° sono stati sostituiti gli articoli: 24 con 29, 30 con 35, 31 con 36, 18 con 23, e 32 con 37;
  - nell'art. 34 comma 1° lettera b) è stato sostituito l'art. 30 con l'art. 35;
  - nell'art. 35 comma 1° è stata sostituita la parola "urna" con "una", e nel comma 13° è stato sostituito l'art. 25 con l'art. 30;
  - nell'art. 37 comma 1° è stato inserito il mese di "agosto";
  - nell'art. 44 comma 1° è stato sostituito l'art. 1 con l'articolo 6;
  - nell'art. 46 comma 1° è stato sostituito l'art. 40 con l'art. 45;
  - nell'art. 53 comma 1° è stato sostituito l'art. 34 con l'art. 37;
  - il comma 1° dell'articolo 55 viene integrato con le lettere c), d), f) e g);
  - nell'art. 57 comma 2° lettera a) è stato sostituito l'Art. 6 con l'art. 11;
  - i commi 3) e 4) dell'art. 62 sono stati eliminati perché abrogati dall'art. 28, comma 2, legge 1 agosto 2002, n. 166, nel comma 6°, diventato comma 4° nella nuova proposta del suddetto regolamento, è stata sostituita la parola "facilmente" con "artificialmente";
  - nell'art. 63 comma 1° è stato aggiunto dopo la parola "periodo", la seguente frase: "di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo";
  - l'articolo 81 viene integrato dal comma 10° ;
    - l'art. 84 viene sostituito integralmente come da allegato "A" ;
    - l'art. 86 viene sostituito integralmente come da allegato "A" ;
    - l'art. 87 viene integrato con il comma 5°;
    - l'art. 88 comma 1° è stato modificato come segue: " Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine":
      - a) dell'Autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;
      - b) Previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle;
 Nel caso in cui alla lettera b) le spese sono a totale carico del richiedente.
  - l'art. 90 viene integrato con il comma 2°;
  - l'art. 91 viene integrato con il comma 6°;
  - nell'art. 92 comma 2° è stato sostituito "l'art. 40" con l'art. 410"
  - l'art. 95 viene integrato con i comma 4°, 5°, 6°, 7°, 8°;
  - l'art. 98 viene sostituito integralmente come da allegato "A";
  - l'articolo 100 viene integrato, modificato e sostituito con i comma 3°, 4°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°;
  - Nel comma 1° dell'art. 109 dopo la parola "requisiti" è stata aggiunta la parola "prescritti"
  - vengono inseriti gli artt. 111 - 112 - 113- 114 - 115 - 116- 117- 118-119 di cui all'Allegato "A" ;
  - gli ex art. 111 e 112 diventano art. 120 e 121;
  - nell'art. 120 comma 1° viene sostituita la parola "sociali" con "speciali";
  - nell'art. 121 è aggiunto il comma 2° come da allegato "A".
  - l'ex art. 113 è sostituito dall'art. 122 dell'allegato "A";
- 2) Si da atto che per effetto delle superiori modifiche e sostituzioni il nuovo regolamento comunale di Polizia Mortuaria, risulta essere quello allegato alla presente con la lettera "B" che qui si intende approvato.

Il Responsabile del Servizio  
(p.i. Giampaolo Liotta)

**PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA L. 142/1990 recepita con L.R. 48/1991 ed integrata con la L.R. n.30/2000**

In Ordine alla Regolarità Tecnica si esprime **Parere Favorevole**

Avola, li \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE AREA TECNICA**

(Arch. Gaetano Bressi)

In Ordine alla Regolarità Contabile  **Esprime Parere Favorevole**

Avola, li 09/12/09

il parere di regolarità contabile non è stato reso. In quanto la presente proposta non rimborsa oneri finanziari e non è stata valutata sotto gli aspetti contabili e fiscali delle vigenti norme.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

(Rag. Sebastiana COIETTA)

Per l'impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'art. 55 L. 142/1990, recepita con L.R. 48/1991, la copertura finanziaria, essendo in atto reale ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate

Avola, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In esecuzione ~~del art. 15 comma 1° dello Statuto Comunale~~ ~~di cui alla Determina del Sindaco n. 9 del 30.03.2001~~, il sottoscritto in ordine alla conformità del presente atto, alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti,

Esprime **Parere Favorevole**

(Proposta numero N. 15/12/09)

Avola, li 15/12/09

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Dott. Andrea Battaglia)

L'Anno DUEMILANOVE il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di \_\_\_\_\_ disciplinata dal co. \_\_\_\_\_ dell'Art. 30 della L.R. 06.03.1986 n.9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R. in seduta pubblica privata dall'art. 31, co. 1 legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a norma dell'art. 48 dell'EE.LL., risultano all'appello nominale:

## Allegato A

In tutti gli articoli ove è riportata la parola "Ministero della Sanità" è stata sostituita con la parola "Ministero della Salute", così come ove è riportata Unità Sanitaria Locale, è stata sostituita con la Parola "ASP Siracusa";

### Art. 1

E' stata sostituita la parola compilato con "adottato";

### Art. 4- comma 1°

La parola " 24 ore dal decesso viene sostituita con " 24 ore dall'accertamento del decesso";

### Art. 8- comma 1°

E' stato sostituito l'art. 36 con l'art. 365;

### Art. 15- comma 1°

E' stata sostituita la parola "diffusa" con "diffusiva";

### Art. 20- comma 3°

E' stata sostituita la parola "diffude" con "diffusive";

### Art. 23- comma 3°

E' stata sostituita la parola "continuazione" con "contaminazione";

### Art. 29- comma 1° e 3°

Nel comma 1° è stata sostituita la parola "rimane" con "umane";

Nel comma 3° è stata sostituita la parola "Sindaco" con "Sindaci";

### Art. 30- comma 1°

Nel comma 1° sono stati sostituiti gli articoli: 24 con 29, 30 con 35, 31 con 36, 18 con 23 e 32 con 37;

### Art. 34- comma 1°

Nel comma 1° lettera b) è stato sostituito l'art.30 con l'art.35;

### Art. 35- comma 1° e 13°

Nel comma 1° è stata sostituita la parola "urna" con una;

Nel comma 13° è stato sostituito l'art. 25 con l'articolo 30;

### Art. 37- comma 1°

Nel comma 1° è stato inserito il mese di "agosto";

### Art. 44- comma 1°

Nel comma 1° è stato sostituito l'art. 1 con l'articolo 6;

### Art. 46- comma 1°

Nel comma 1° è stato sostituito l'art. 40 con l'art. 45;

### Art. 53- comma 1°

Nel comma 1° è stato sostituito l'art. 34 con l'art. 37;

**Art.55 - comma 1°c),d),f), g)**

Lettera b): è stata sostituita "del" con "dal";

lettera c): i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune ma che in esso sono nate o abbiano avuto in vita la residenza per almeno 5 anni anche discontinui;

lettera d): i cadaveri del coniuge o del convivente, dei figli, dei genitori, delle persone di cui alle superiori lettere b) e c), anche se in vita non hanno mai avuto la residenza nel Comune;

lettera f): i nati morti e i prodotti del concepimento, relativi alle persone sopra elencate;

lettera g): i resti mortuli e le ceneri delle persone sopra elencate.

**Art. 57- comma 2°**

Nel comma 2° lettera a) è stato sostituito l'art. 6 con l'art. 11;

**Art. 62- comma 4°**

Sono stati eliminati i commi 3) e 4) perché abrogati ai sensi dall'art. 28, comma 2, legge 1 agosto 2002, n. 166.

Nel comma 6°, diventato nella nuova proposta di regolamento comma 4° è stata sostituita la parola "facilmente" con "artificialmente";

**Art. 63- comma 1°**

Nel comma 1° è stato aggiunto dopo la parola "periodo" la seguente frase: "di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo";

Nel comma 2° è stato sostituito l'art. 86 con art. 91;

**Art. 81- comma 9 lettera a)-b), c), d)- comma 10° comma 11°.**

**10.** Il Servizio di tumulazione è eseguito dal Comune con proprio personale, con spese a carico del soggetto richiedente; sono esenti da spese i soggetti indigenti, dietro attestazione del Responsabile dei Servizi Sociali.

**Art. 84**

a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

3) In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74,75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

- c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
- d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;
- e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;
- f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;
- g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;
- h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;
- i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

#### Art. 86

1. Le ceneri del defunto, possono essere affidate per la conservazione in abitazioni private in custodia ai familiari (coniuge, parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado), residenti nel Comune di Avola, sulla base della volontà espressa in tal senso dal defunto ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

In mancanza di tale disposizione la richiesta di affidamento delle ceneri deve essere espressa dal coniuge, e, in difetto dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi;

2. La volontà di cui al punto precedente, ove espressa dal coniuge o dai parenti, deve risultare da atto scritto, nel rispetto delle modalità di compilazione e sottoscrizioni di cui all'art. 38 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

3. Per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri deve essere presentata al Comune apposita istanza dal parente del defunto alla quale sia allegata l'espressa dichiarazione di volontà del defunto stesso, manifestata con le modalità precisate ai precedenti punti; nella istanza devono essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente ed il proprio rapporto di parentela con il defunto oltre i dati del defunto le cui ceneri dovranno essere affidate;
- b) La dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e il consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione;
- c) Il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna cineraria sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- e) La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna al cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;

f) L'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo della conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni;

4) L'affidamento dell'urna cineraria al familiare richiedente, anche per quelle precedentemente tumulate nel cimitero di questo Comune, la cui consegna deve risultare da apposito processo verbale, ha luogo alle condizioni e prescrizioni indicate al successivo punto, da indicare nell'atto medesimo; all'atto autorizzativo di affidamento dell'urna contenente le ceneri di persona defunta viene allegato il verbale di consegna dell'urna cineraria medesima redatto nel rispetto di quanto stabilito al presente punto, in triplice copia in quanto una sarà conservata dal Comune (Ufficio Stato Civile), una sarà conservata dal custode del cimitero, una da chi prende in consegna l'urna.

5. Condizioni dell'affidamento delle ceneri:

a) l'urna dovrà essere debitamente sigillata e recare all'esterno apposita targhetta contenente i dati identificativi del defunto;

b) sono vietate le manomissioni dell'urna e dei suoi sigilli;

c) L'urna deve essere conservata nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale o, diversamente, nell'abitazione indicata e devono essere adottate tutte le misure idonee ad evitare la profanazione dell'urna;

6. Cessando le condizioni di affidamento, l'affidatario o, in caso di decesso, i suoi aventi causa, dovranno consegnare l'urna al Comune per la conservazione della stessa all'interno del cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa vigente;

7. Nel caso il familiare affidatario manifestasse l'intenzione di non continuare a conservare l'urna cineraria, questa è consegnata al Comune, previa formale richiesta;

8. L'Ufficiale dello Stato Civile autorizza l'affidamento dell'urna cineraria ai familiari richiedenti;

9. I competenti Uffici Tecnici Comunali individuati nell'Area Tecnica 4 sono incaricati del controllo sulla collocazione delle ceneri nel luogo confinato e stabile (vano di adeguate dimensioni chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna) protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportate anche all'esterno;

10. In appositi registri, anche mediante idonee procedure informatiche, sono annotati gli atti di affidamento rilasciati, le generalità degli affidatari e dei defunti le cui ceneri sono state oggetto di affidamento e tutte le informazioni relative allo svolgimento degli affidamenti stessi finalizzati a costituire sistematica raccolta della destinazione delle urne così consegnate ai familiari;

#### **Art. 87- comma 5°**

Il Servizio di esumazione è eseguito dal Comune con proprio personale, con spese a carico del soggetto richiedente; sono esenti da spese i soggetti indigenti dietro attestazione del Responsabile Servizi Sociali.

#### **Art. 88- comma 1°**

E' stata modificata come segue: "Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine":

a) dell'Autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;

b) Previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle;

Nel caso in cui alla lettera b) le spese sono a totale carico del richiedente.

#### **Art. 90- comma 2°**

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.e) del D.P.R. 254/2003 sono rifiuti da esumazione ed estumulazione, i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione.

Tali rifiuti devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta degli altri rifiuti urbani prodotti all'interno del cimitero e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni, e devono essere avviati al recupero o smaltiti secondo la normativa prevista dall'art. 12 del D.P.R. 254/2003.

#### **Art. 91- comma 6°**

Il servizio di estumulazione ordinaria e straordinaria è eseguita dal Comune con proprio personale, con spese a carico del soggetto richiedente; sono esenti da spese i soggetti indigenti dietro attestazione del Responsabile dei Servizi Sociali.

#### **Art. 92-comma 2°**

È stato sostituito "art. 40" con "art.410"

#### **Art. 95- comma 4°-5°-6°-7°-8°**

4. Il suolo concesso e tutti i diritti scaturenti dalla concessione non possono essere oggetto di vendita, né di trasferimento a qualsiasi titolo "inter vivos".

La rinuncia o la vendita arbitraria del suolo concesso o dei predetti diritti comporterà, la decadenza della concessione.

Dopo la presentazione della istanza di concessione è vietata la cointestazione ad altri dell'atto di concessione medesimo.

5. La concessione in uso del terreno per la costruzione di tombe di famiglia può essere disposta a favore di soggetti che possiedono i seguenti requisiti:

a) persone residenti nel Comune;

b) persone non residenti nel Comune ma che vi siano nati o che vi abbiano avuto la residenza per almeno 5 anni anche discontinui;

6. Sulla sepoltura vengono apposte le generalità del defunto cui i resti o le ceneri si riferiscono. L'apposizione di foto e/o iscrizioni è consentita soltanto a tumulazione avvenuta. Eventuali infrazioni riscontrate saranno sanzionate ed il Comune provvederà alla rimozione delle foto e/o iscrizioni accollando le spese ai concessionari, previa diffida.

7. Nel caso di rinuncia al suolo cimiteriale o di mancato inizio della costruzione nei termini stabiliti dalla concessione, il concessionario, senza ulteriore atto deliberativo, sarà penalizzato con la automatica decadenza della concessione medesima, nonché con la perdita del 10% del prezzo pagato; il rimborso del restante 90% della sorte capitale, risultante dalla bolletta pagata, sarà effettuato, senza interessi maturati a qualsiasi titolo, entro 90 giorni dalla richiesta dell'interessato. La disposizione del presente punto si applica per tutte le concessioni di suoli cimiteriali sia rilasciate che da rilasciare.

#### **Art. 98**

1. Salvo quanto già previsto dall'Art.95, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, a richiesta del concessionario a persone che risultino essere state con lui conviventi, nonché salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'Art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 5° grado, e rispettivi coniugi.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta e rispettivi coniugi il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 da presentare al Responsabile del servizio. All'atto della concessione il concessionario potrà indicare i nominativi dei familiari che in caso di sua morte rilasceranno le dette autorizzazioni. Per le concessioni già rilasciate il concessionario potrà indicare detti nominativi in qualsiasi momento. Se il concessionario risulta defunto senza aver effettuato la predetta indicazione, dette autorizzazioni andranno rilasciate, nell'ordine di priorità dal proprio coniuge e dai suoi discendenti in linea retta in ordine di età.

Nei casi di "convivenza" con i titolari della concessione la sepoltura deve essere autorizzata, dal titolare della concessione, con la stessa procedura di cui al comma 4.

6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del fondatore del sepolcro depositata presso l'Ufficio del Responsabile del servizio prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è assolutamente commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

#### **Art 100- comma 3°-4°-8°-9°-10°-11°-12°-13°-14°- 15°-16°**

3. La concessione ha la durata di anni 35 ed il termine decorre dalla data di utilizzo del loculo;

4. La concessione in vita può essere fatta a favore del coniuge vivente che abbia presentato richiesta e solo per il loculo libero attiguo a quello assegnato al coniuge defunto;

8. La rinuncia alla concessione di un loculo non utilizzato comporterà:

a) il rimborso della somma pagata, senza interessi ed altri eventuali oneri, se la rinuncia avverrà entro 1 (uno) anno dalla stipula della concessione;

b) il rimborso del 50% della somma pagata, senza interessi ed altri eventuali oneri, se la rinuncia avverrà entro 5 (cinque) anni dalla stipula della concessione;

c) il rimborso del 25% della somma pagata, senza interessi ed altri eventuali oneri, se la rinuncia avverrà entro 10 (dieci) anni dalla stipula della concessione;

d) nessun rimborso se la rinuncia avverrà dopo 10 (dieci) anni dalla stipula della concessione;

9. E' assolutamente vietato la permuta dei loculi e cellette tra privati, nonché il prestito di loculi tra privati;

10. Ogni anno viene predisposto l'elenco delle concessioni in scadenza l'anno successivo e viene collocato un apposito avviso direttamente sui loculi interessati;

11. Allo scadere della concessione il loculo si intende restituito al Comune se il concessionario, i familiari o gli eredi non richiedono il rinnovo oneroso.

12. Entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza, i familiari o eredi devono contattare l'ufficio competente per l'eventuale rinnovo o per dare disposizioni circa la collocazione dei resti mortali che è onerosa nel caso in cui la destinazione finale dei resti sia diversa dall'ossario comune.

13. Qualora vi sia stato disinteresse da parte degli eredi e familiari o non sia stata espressa alcuna volontà nei termini o sia stata accertata l'irreperibilità di parenti o eredi entro il grado previsto dagli artt. 74 e seguenti del C.C., il loculo viene liberato a cura del Comune e i resti mortali rinvenuti saranno depositati nell'ossario comune.

14. In caso di accertato completamento del processo di mineralizzazione di salma collocata nel loculo e collocazione dei resti mortali in apposita urna cineraria, è consentita la collocazione, nel medesimo loculo, di ulteriore feretro del coniuge, non legalmente separato, e/o di parenti in linea retta e/o collaterale fino al 3 grado di parentela del defunto previo pagamento del 50% del prezzo corrente della concessione alla data della morte del secondo defunto. Allo scadere dei 35 anni l'originaria concessione dovrà essere rinnovata previo pagamento del prezzo intero, a cura di chi vi abbia interesse.

15. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro;

16. La Giunta Comunale può assegnare postazioni per la tumulazione resti mortali di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per opere di cultura e/o ingegno o per servizi resi alla comunità.

#### Art. 109 – comma 1°

Nel comma 1° dopo la parola "requisiti" è stata aggiunta la parola "prescritti";

#### Art. 111

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

a) ai minori di anni 12 non accompagnati da persone adulte;

b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del luogo;

c) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria, ravvisi l'opportunità del divieto;

d) alle bande musicali, complessi o altre forme di accompagnamento musicale non preventivamente autorizzate dal Sindaco;

e) a chi porti con sé cani od altri animali, anche se tenuti al guinzaglio, salvo quelli al servizio dei non vedenti e degli organi di polizia.

#### Art. 112

##### Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.

#### Art. 113

##### Circolazione di veicoli

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per motivi di salute o di età, il custode del cimitero, può concedere il permesso di visitare tombe servendosi di mezzi idonei.

2. E' ammesso l'accesso alle carrozzelle o tricicli di cui si servono invalidi, portatori di handicap o ammalati.

3. Parimenti può essere autorizzata la circolazione di veicoli di servizio o delle imprese, addette al cimitero.

#### Art. 114

##### Comportamento del pubblico nel cimitero

1. All'interno del cimitero è vietato:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora;
- b) introdurre armi anche se da caccia, ad esclusione degli agenti di Pubblica Sicurezza durante lo svolgimento del loro servizio, oggetti estranei o indecorosi o accedere all'area cimiteriale con abiti succinti;
- c) introdurre animali, cose irriverenti; ceste o involti salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- d) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi; è fatto obbligo comunque di rispettare nel modo più assoluto le tombe altrui;
- e) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cestini o spazi;
- f) calpestare e danneggiare aiuole, tappeti erbosi, alberi, giardini; sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri; deturpare e danneggiare manufatti o edifici;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in particolare fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è esteso anche al personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie altrui senza la prescritta autorizzazione del custode del cimitero ed il consenso del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dai concessionari;
- j) chiedere l'elemosina, fare questue;
- k) assistere da vicino alle operazioni cimiteriali di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati da questi ultimi;
- l) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto non di propria pertinenza, senza la preventiva autorizzazione.
- m) riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi;
- n) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasioni della ricorrenza della Commemorazione dei defunti o previa autorizzazione del Comune;
- o) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Comune, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i campi e i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione;

2. Chiunque tenga un comportamento che non rispetti le precedenti indicazioni, verrà intimato ad uscire immediatamente dal cimitero, sarà soggetto alle sanzioni previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, quando ne fosse il caso, segnalato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### Art. 115

##### Vigilanza sull'ordine e manutenzione

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al custode del cimitero e, mediante delega, alle persone riconosciute idonee e legittimate ai sensi della normativa vigente.

2. L'A.U.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### Art. 116

*Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe*

1. Per il ritiro e la collocazione di lapidi, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese devono trasmettere preventiva comunicazione al competente ufficio del Comune.
2. Le giornate in cui è permessa l'esecuzione dei lavori sono esclusivamente quelle dei giorni feriali.
3. Alle imprese non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi.
4. Nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre compresi (Commemorazione dei defunti) le imprese, non possono eseguire, all'interno dei Cimiteri, lavori di alcun genere.
5. E' consentito entrare nei cimiteri con furgoni o altri automezzi, per il tempo strettamente necessario per il carico e scarico delle merci.
6. Alle imprese, non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.

#### Art. 117

*Obblighi e divieti per il personale del cimitero*

1. Il personale di servizio nel Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero ed in particolare è comunque tenuto:
  - a) esercitare durante l'orario di apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni alla proprietà comunale, né a quella privata, nonché curare che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose;
  - b) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dal Comune;
  - c) segnalare al Comune eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
  - d) curare la pulizia dei locali del cimitero (bagni, locali custodia, camera mortuaria);
  - e) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
  - f) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, etc. ed eseguire gli stessi nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme;
  - g) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
  - h) effettuare tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazione, ecc) dando - se richiesto - assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;
  - i) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita cassetta, ponendola nella nicchia ossario (celletta);
  - j) consegnare al Comune gli oggetti preziosi ed i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali;
  - k) osservare il divieto di affidare o cedere ad altri le chiavi dei cancelli di accesso al Cimitero senza previa autorizzazione da parte dell'ufficio comunale competente;
  - l) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - m) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

- n) Il responsabile – custode del cimitero è tenuto a registrare tutte le operazioni di esumazioni, tumulazioni, seppellimenti e traslazioni svolte giornalmente, e trasmettere, settimanalmente, le relative comunicazioni al responsabile del servizio.

2. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compenso, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero;

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt. 388, 340, e 358 comma 2 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1256 come modificati per effetto dell'art.3 della legge 12 luglio 1961, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689 e dell'art.107 del D.P.R. 10/09/19990, n.285.

La violazione da parte di terzi di norme e comportamenti dettati dal presente Regolamento, comporta, oltre alla eventuale riduzione in pristino dei luoghi e dei manufatti – anche coattiva – con oneri a carico esclusivo del trasgressore, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €.25,00 fino ad un massimo di €.500,00 da applicare con i criteri di cui all'art. 11 della legge n.689/81.

Trova in ogni caso l'applicazione l'art. 16 della legge 689/81.

Se le violazioni vengono commesse da personale dipendente o comunque in servizio presso il cimitero oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimenti disciplinare secondo i termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il Comando della Polizia Municipale e chiunque altro cui spetti sono incaricati di far osservare il presente Regolamento.

#### Art. 118

##### Norme per le Imprese di Pompe Funebri

E' fatto divieto alle imprese di pompe funebri:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici, nei locali del Comune e nel cimitero oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività. E' consentita l'esposizione di immagini sacre.

#### Art. 119

##### Servizio di illuminazione votiva

1. Il Comune fornisce, a richiesta degli interessati, il servizio di illuminazione votiva.

*Art. 120 - comma 1°*

*Nel comma 1° dell'art. 120 della nuova proposta di Regolamento ex art. 111 del vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria la parola "sociali" viene sostituita con la parola "speciali";*

*Art. 121 - comma 2°*

*2. Le violazioni del presente Regolamento accertate dal personale del cimitero e dallo stesso comunicate al Comando dei Vigili Urbani, vengono sanzionate da parte della P.M. con una ammenda da € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00 da applicare con i criteri di cui all'art. 11 della legge n. 689/81.*

*Art. 122*

- 1. Il presente Regolamento di Polizia Mortuaria entra in vigore dalla data di esecutività dell'approvazione della Delibera.*
- 2. E' abrogata altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile e/o difforme con le disposizioni del presente regolamento.*

*Il Responsabile del Servizio  
(p.i. Giampaolo Liotta)*

L'anno duemiladieci il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore 19,40 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di prosecuzione disciplinata dal comma 4° dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, N° 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art. 31, comma 1 legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a norma dell'art. 48 dell'EE.LL., risultano all' appello nominale, giusta precedente delibera n. 4 di pari data:

01) Cannata Giovanni	X	A	:	16) Caldarella Giuseppe	X	A
02) Angelico Santo	X	A	:	17) Caruso Grazia Maria	X	A
03) Tardonato Francesco	X	A	:	18) Canonico Giovanni	P	X
04) Dell'Albani Sebastiana	P	X	:	19) Amato Salvatore (59)	X	A
05) Alia Fabrizio	X	A	:	20) Morale Paolo	P	X
06) Amato Antonino	X	A	:	21) Dell'Arte Salvatore	P	X
07) Agricola Giuseppe	P	X	:	22) Artale Francesco	X	A
08) Caruso Paolo	P	X	:	23) Caruso Sebastiana	X	A
09) Baccio Sebastiano	X	A	:	24) Marino Vincenzo	P	X
10) Morale Venera	P	X	:	25) Grande Sebastiano	P	X
11) Andolina Salvatore	P	X	:	26) Oliva Corrado	X	A
12) Loreto Corrado	P	X	:	27) Montoneri Santa	P	X
13) Miranda Salvatore	P	X	:	28) Canonico Corrado	X	A
14) Calvo Daniele	X	A	:	29) Amato Salvatore (60)	X	A
15) Lanteri Giuseppe	P	X	:	30) Piccione Antonio	X	A

Risultano presenti n° 16 ed assenti n° 14 **Consiglieri Comunali**

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 n° 9, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Consigliere anziano Dott. Cannata Giovanni, in assenza del Presidente e Vice Presidente del consiglio comunale.

Partecipa Il Segretario del Comune Dr. Andrea Battaglia.

Consiglieri che si sono allontanati dopo l'appello: Baccio – Calvo – Tardonato-  
Artale – Morale Venera .-

Consiglieri che sono entrati dopo l'appello: Montoneri - Andolina - Morale  
Venera.-

Presenti n. 14

Continuando in seduta pubblica, il Presidente passa alla trattazione del punto 5  
posto all'ordine del giorno, avente ad oggetto: **Modifica del Regolamento  
comunale di Polizia Mortuaria (approvato con deliberazione del Consiglio  
comunale n. 76 del 17/06/1994)**

Non essendovi interventi, il Presidente mette ai voti la proposta mediante  
votazione, per alzata e seduta.

La proposta viene così approvata alla unanimità dei n. 14 consiglieri  
presenti e votanti,-

Successivamente su richiesta del consigliere Caruso Grazia Maria, viene  
messa ai voti la Immediata Esecutività dell'atto che, per alzata e seduta, viene approvata  
alla unanimità dei n. 14 consiglieri presenti e votanti.-

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta dell'Ufficio;-

Uditi gli interventi in aula;-

Atteso l'esito della votazione come sopra meglio specificata;

DELIBERA

1. Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione relativa a: **Modifica  
del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria (approvato con  
deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 17/06/1994).**-
2. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
Dott. Giovanni Carrata

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Andrea Battaglia